



**Giunta Regionale della
Campania**

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
46	03/10/2017	50	2	2

Oggetto:

L. 689/81 e L. R. 13/83 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AL SIG xxxxxx PER VIOLAZIONE AL D. M. 27 MARZO 2002 IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ITTICI

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : CA56A0EC3843B443D4E8E7755288F43B725887C1

Frontespizio Allegato : 3C4E28EADE9DDA3E7BBC69F784A97DFE408A2CFC

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con D. Lgs n° 181 del 23/06/2003 art. 16 la potestà sanzionatoria in materia di etichettatura e presentazione dei

prodotti alimentari, è stata attribuita alle Regioni competenti per territorio;

- **che** la DGR n. 478/2012, come da ultimo modificata dalla DGR 619/2016, in attuazione di quanto previsto dal regolamento n. 12/2011,

ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze;

- **che** In virtù di tali modifiche ordinamentali le competenze della UOD "Regimi Regolatori Specifici e riduzione oneri burocratici" della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive sono confluite nella UOD 50.02.02. denominata "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;

CONSIDERATO:

- **che** con DGR 249/2017 e con DPGR n. 177 del 10/05/2017 è stato conferito alla dottoressa Sabrina Beneduce l'incarico dirigenziale della U.O.D. "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori", a cui sono state attribuite le competenze in materia di irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni norme commerciali ai sensi della L. 689/81 e del D.Lgs. 109/92 e sue modifiche in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e del DM 27/03/2002 e sue modifiche in materia di etichettatura dei prodotti ittici;

VISTO il processo verbale di contestazione di infrazione amministrativa xxxxxxxxxxxx in qualità di trasgressore presente al momento del controllo e titolare della pescheria xxxxxxxxxxxx ha violato il D. M. 27 Marzo 2002 sanzionato dal D.Lgs. 109/92 modificato dal D. Lgs 181/03 in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari in quanto teneva esposti per la vendita al dettaglio nel proprio esercizio commerciale di pescheria sito xxxxxxxxxxxx, prodotti ittici non correttamente etichettati, privi della denominazione commerciale, metodo di cattura e zona di cattura, tutte informazioni obbligatorie nella vendita al dettaglio, in violazione all'art. 1 del D. M. 27 Marzo 2002 in materia di etichettatura dei prodotti ittici sanzionato dal D. Lgs. 109/1992 modificato dal D. Lgs.vo 181/2003;

VISTE la legge 24/11/1981, n. 689; la legge regionale 10/01/1983, n. 13;

VISTE la legge 24/11/1981, n. 689; la legge regionale 10/01/1983, n. 13;

VISTO i DD. Lgs n° 109 del 27/01/92 e il n° 181 del 23/06/03; D. M. 27 Marzo 2002

RILEVATO che sono state osservate le disposizioni sulla notificazione delle infrazioni;

CONSIDERATO che il sigxxxxxxxxx, ha prodotto nei termini, scritti difensivi con richiesta di archiviazione del processo verbale di contestazione amministrativa o in subordine l'applicazione del minimo edittale previsto per la sanzione;

ACCERTATO che il soggetto non ha precedenti nel settore genericamente interessato alla violazione ascrittagli;

Che alla luce degli argomenti prospettati dalla ricorrente negli scritti difensivi, si ritiene che non vi sono motivi per l'archiviazione del verbale, che nella vendita al dettaglio è obbligatorio esporre sui cartellini a vista del consumatore tutte le informazioni previste dall'art. 1 comma 2 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2002 e pertanto di irrogare ai contravventori la sanzione in misura corrispondente al minimo edittale pari a 600,00 €;

che per la violazione di cui sopra è prevista una sanzione da un minimo di 600,00 € ad un massimo di 3.500,00 €;

PRESO ATTO della dichiarazione circa l'assenza di conflitti d'interesse ai sensi dell'art.9/bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13 resa in data 08/09/2017 dal titolare della P. O. Marino Pasquale e dalla dirigente della U.O.D. 02 Sabrina Beneduce protocollata e conservata nel fascicolo del procedimento;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa "Irrogazioni sanzioni amministrative per violazioni normative commerciali D. P. R. 689/81 e L.

R. 13/83 – Contenzioso de Servizio”;

ORDINA

Al sig. xxxxxxxxxxx sopra generalizzato, di pagare quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 600,00 pari ad un terzo previsto per la violazione;

INGIUNGE

Al suddetto di versare la somma di 600,00 € più € 6,00 per spese, alla Tesoreria Regionale sul c/c postale n° 21965181, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, (art. 10 della legge regionale 10/01/1983, n. 13) sotto pena degli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 10/01/1983, n. 13 e, di inviare copia del bollettino postale di versamento alla Regione Campania DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO UOD 02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" o anche via E-mail all'indirizzo ***ufficiosanzioni@pec.regione.campania.it;***

DISPONE

- di accertare per effetto di quanto precedentemente ingiunto ed ai sensi ell'art.30 della LR n 7/2002, l'entrata di euro € 600,00 più € 6,00 su:

Capitolo	Tit/tip/cat	Piano dei conti	Cod Ricorrente Gest.SIOPE	Cod UE entrata
20	3/30200/3020300	3.02.03.01.000	3.02.03.01.001 2	2

Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi della legge 24/11/1981, n. 689 entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione (art 3, 4° comma L. 07/08/1990, n. 241).

Il presente atto viene inviato per opportuna conoscenza alla capitaneria di porto di Salerno, che ha elevato verbale, alla D. G. Risorse Finanziarie U.O.D. 50 13 01 Gestione delle entrate Regionali per la registrazione degli accertamenti, nonché notificato al trasgressore.

Il Dirigente della U.O.D.
Sabrina Beneduce